

COPIA

Avv. Elisa Saldutti
Avv. Enzo Brizza
Napoli - Via Ugo Niutta, n. 24
Tel. 081.5442984

997

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA NAPOLI

Oggetto: Angela Maglio / Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed altri

FOLIARIO

Ricorso con mandato a margine notificato il 16/02/2015 con allegati:

- 1) Decreto del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 (il "Decreto");
- 2) Stralcio Graduatoria allegata al Decreto (la "Graduatoria");
- 3) Stralcio D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato in G.U. 15 luglio 2011 - IV serie speciale n. 56 (il "Bando di Concorso");
- 4) Tabella per la valutazione dei titoli dei candidati ex art. 3, comma 1 DPR 10/07/2008, n. 140 (la "Tabella Valutazione Titoli");
- 5) Modello domanda ammissione al concorso (la "Domanda");
- 6) Dichiarazione dei titoli in data in data 06/03/2012, sul modello predisposto dall'Amministrazione;
- 7) Autocertificazione dei titoli ulteriori in data 04/12/2012;
- 8) Reclamo del 22/12/2014 con mail di trasmissione ed allegata autocertificazione titoli ulteriori

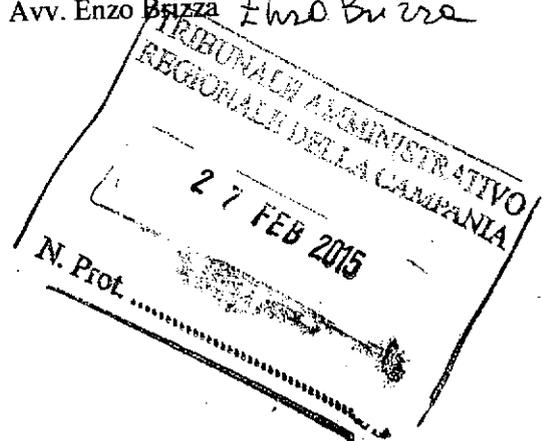
Napoli li 26 febbraio 2015

Avv. Elisa Saldutti

Elisa Saldutti

Avv. Enzo Brizza

Enzo Brizza



A 0 3 2 2 9

Si richiedi
all'Ufficio
L. 11/12/1985
G. TORNO

ORIGINALI

16 FEB. 2015

Avv. Elisa Saldutti - Avv. Enzo Brizza

Napoli 80125 - Via Ugo Niutta, n. 22
Tel. e fax 081.5442984

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Napoli**

Ricorso

per **Angela Maglio**, nata a Napoli il 26/03/1966, CF MGLNGL66F839G, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, sia disgiuntamente che congiuntamente, dagli avv.ti Enzo Brizza (CF BRZNZE64C23F839F) ed Elisa Saldutti (CF SLDLSE64A42F839E) ed elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli alla Via U. Niutta n. 22, con pec avv.brizza@pec.it, tel. e fax 081.5442984, ove dichiarano di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il presente ricorso;

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio V - Dirigenti Scolastici, in persona del legale rappresentante p.t. (**"Ufficio Scolastico Regionale"**);
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, Ufficio II, in persona del legale rappresentante p.t. (**"Ministero"**);

nonché contro

- la Commissione Giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative (il **"Concorso"**) di cui al D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato in G.U. 15 luglio 2011 - IV serie speciale n. 56 (il **"Bando di Concorso"**), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. (la **"Commissione"**);

TRIPLENZA

Io sottoscritta Angela Maglio, nata a Napoli il 26/03/1966, CF MGLNGL66F839G, delego a rappresentarmi a difendermi in ogni sede e grado del presente procedimento, gli Avv. Elisa Saldutti (CF SLDLSE64A42F839E) ed Enzo Brizza (CF BRZNZE64C23F839F) conferendo loro, sia disgiuntamente che congiuntamente, ogni piena facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il presente Eleggio domiciliato presso lo studio dell'avv. Enzo Brizza in Napoli alla Via Ugo Niutta, n. 22 con pec avv.brizza@pec.it, tel. e fax 081.5442984. Ricevute le informazioni di cui all'art.13 D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 dello stesso decreto legislativo, acconsento al trattamento dei dati personali da parte degli avvocati Elisa Saldutti e Enzo Brizza e loro sostituiti, in relazione alla posizione per la quale conferita la presente procura.

Napoli li 16 febbraio 2015
Angela Maglio
E' autentica

Avv. Elisa Saldutti
Avv. Enzo Brizza

Elisa Saldutti
Enzo Brizza

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

27 FEB 2015

N. Prot.

per l'annullamento, previa sospensiva,

1) del decreto del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, successivamente pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso e sono stati dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso (il **"Decreto"**);

2) della graduatoria generale di merito allegata al Decreto, nella parte in cui alla Ricorrente risulta attribuito il punteggio titoli culturali di 1,20, anziché quello spettante di 2,50, ed il posto n. 619 in graduatoria, anziché quello spettante in base al punteggio 2,50 (la **"Graduatoria"**);

3) del provvedimento, non comunicato alla Ricorrente, con il quale le è stato attribuito, il punteggio titoli culturali di 1,20 anziché quello di 2,50 (**"Attribuzione del Punteggio"**);

nonché degli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi e, in particolare:

4) degli atti, provvedimenti e verbali della Commissione, non comunicati alla Ricorrente, aventi ad oggetto l'attribuzione del punteggio per i titoli culturali (i **"Provvedimenti della Commissione"**);

ed in via subordinata e, per quanto occorrer possa:

- del Bando di Concorso;
- del Modello predisposto dal Ministero per la dichiarazione dei titoli dopo il superamento delle prove preselettive (il **"Modello Titoli"**);
- della tabella per la valutazione dei titoli dei candidati (la **"Tabella Valutazione Titoli"**).

FATTO

1. La Ricorrente è docente di matematica e fisica in servizio nelle istituzioni scolastiche statali dal 2005.

2. Con il Bando è stato indetto il Concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative.

3. Il Bando, all'articolo 3, stabilisce i requisiti di ammissione (i "**Requisiti Minimi**") dei quali occorre essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso e precisamente:

- i) l'appartenenza al personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali;
- ii) il possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento;
- iii) l'aver maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.

La Ricorrente ha conseguito la laurea in matematica presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (la "**Laurea**"), ed ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di cinque anni nella scuola. Pertanto, essendo in possesso di tutti i Requisiti Minimi, entro il termine indicato dal Bando ha presentato, secondo la modalità telematica indicata come obbligatoria dall'art. 4 del Bando, l'istanza per partecipare al Concorso, compilandola in tutti i campi obbligatori indicati nel modello predisposto dal Ministero (la "**Domanda**"). Poiché la Domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione, per una sola Regione a scelta del candidato, la Ricorrente ha scelto la Campania, regione in cui risiede e lavora, nella quale sono stati messi a concorso 224 posti.

4. L'articolo 5 del Bando specifica le dichiarazioni da formulare nella domanda e, tra queste, alla lettera c), è specificato che deve essere dichiarata la **laurea posseduta** con l'esatta indicazione

dell'Università che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui è stata conseguita e del voto riportato. Al punto 4 dell'articolo 5 del Bando si legge: " *Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445*". La domanda di ammissione al Concorso doveva contenere, dunque, delle vere e proprie dichiarazioni sostitutive di certificazione o autocertificazioni e, per quel che qui rileva, anche l'autocertificazione della laurea.

La Ricorrente ha inserito nella Domanda tutte le dichiarazioni richieste dal Bando ed inserite nel modulo che ha compilato (il "**Modello della Domanda**"), ivi inclusa l'autocertificazione della Laurea ("**Autocertificazione della Laurea**") con tutte le specificazioni richieste dal Bando: indicazione della data di conseguimento (13 luglio 1993), del voto (107/110) e dell'Università (Università degli Studi di Napoli "Federico II").

5. In tali circostanze, la Ricorrente, essendo in possesso dei Requisiti Minimi ed avendo presentato la Domanda secondo le modalità indicate nel Bando di Concorso, è risultata ammessa al Concorso e, successivamente, ha superato sia la prova preselettiva di cui all'art. 8 del Bando, sia le prove di esame scritte ed orali di cui agli artt. 9 e 10 del Bando.

6. L'articolo 12 del Bando di Concorso stabiliva che i candidati, dovevano presentare:

a) dopo il superamento della prova preselettiva, sempre per via telematica e seguendo le istruzioni impartite con successivi avvisi, la dichiarazione del possesso dei titoli suscettibili di valutazione (la "**Dichiarazione dei Titoli Ulteriori**") e

b) dopo il superamento delle prove scritte, al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al Bando (la "**Tabella Valutazione Titoli**"). Per tale presentazione era assegnato il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco dei candidati che avessero superato le predette prove. Inoltre, i titoli valutabili potevano essere presentati anche con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ("**Autocertificazione dei Titoli Ulteriori**").

La Ricorrente ha presentato entrambe le dichiarazioni. In particolare, dopo aver superato della prova preselettiva, ha presentato la Dichiarazione dei Titoli Ulteriori per via telematica ed attenendosi al modello per tale dichiarazione messo a disposizione dall'Amministrazione (il "**Modello Titoli**"). Preme far subito rilevare in proposito che nel Modello Titoli, al primo posto dei titoli culturali da indicare **non figura la laurea richiesta per l'ammissione al Concorso, ma si legge soltanto "Ogni altra laurea"**. Alla Ricorrente, in possesso soltanto della laurea in matematica, per la quale aveva già presentato l'Autocertificazione al momento della presentazione della Domanda, il Bando di Concorso, il Modello Titoli, il Ministero e/o l'Ufficio Scolastico Regionale non richiedevano di fornire altri dati o altre autocertificazioni per i titoli già presentati.

Anche nel presentare l'Autocertificazione dei Titoli Ulteriori dopo aver superato anche le prove scritte, la Ricorrente si è attenuta alle indicazioni contenute nel Bando di Concorso e confermate dal Modello Titoli, che richiedeva soltanto la dichiarazione dei **titoli valutabili che fossero ulteriori rispetto alla laurea**.

7. La Ricorrente, dunque, attendeva che la Laurea fosse valutata secondo la Tabella Valutazione Titoli che, per la laurea conseguita con un punteggio da 105/110 a 109/110, stabilisce un punteggio fisso di

1,50. Ora, poiché il voto di laurea conseguito dalla Ricorrente è 107/110, alla stessa **spettavano, per la Laurea, 1,50 punti.**

Ed invece, dalla Graduatoria che è stata approvata con il Decreto risulta che alla Ricorrente sono stati attribuiti per i titoli culturali soltanto **1,20** punti, spettanti per gli ulteriori titoli valutabili che la stessa ha inserito nella Dichiarazione dei Titoli Ulteriori. Risulta, dunque, omessa la valutazione della Laurea e manca il relativo punteggio che, sommato a quello spettante per gli ulteriori titoli culturali dichiarati, avrebbe fatto ottenere alla Ricorrente **2,70** punti, permettendole di raggiungere **il punteggio complessivo spettante almeno di 68 anziché di 66,50.**

8. In conseguenza ed a causa del **macroscopico errore** in cui sono incorsi la Commissione, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale, che si concretizza nella omessa valutazione della Laurea e nella omessa attribuzione del punteggio spettante, la Ricorrente si è collocata al posto n. 619 della Graduatoria, anziché a quello che le spetta.

Poiché, come detto, nella Regione Campania i posti a concorso sono pari a 224, la Ricorrente non si è utilmente collocata nella Graduatoria e non è risultata tra i vincitori del Concorso.

Tuttavia, nel caso in cui l'Ufficio Scolastico Regionale avesse rettificato la Graduatoria, la professoressa Maglio si sarebbe collocata più in alto in Graduatoria di oltre 100 posizioni. E tale migliore collocazione sarebbe risultata produttiva di effetti poiché, come si legge anche nel Decreto, con l'art. 17, comma 1 bis, del D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 8/11/2013, n. 128 le graduatorie di merito regionali del Concorso sono state **trasformate in graduatorie ad esaurimento.** Ne consegue che la migliore collocazione in graduatoria avrebbe consentito alla Ricorrente - come consentirebbe l'accoglimento del presente ricorso - di ottenere una nomina in tempi più brevi.

9. Per tale ragione la Ricorrente si è attivata per chiedere la correzione del macroscopico errore, come previsto dal Decreto che consentiva agli interessati di far pervenire, entro il 29/12/2014 un reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale per chiedere la correzione degli errori materiali eventualmente rilevati nella Graduatoria (il "Reclamo"). Ritenendo che ne ricorressero i presupposti, la Ricorrente, il 24/12/2014 ha presentato il Reclamo. Tuttavia, fino alla data odierna, la correzione non risulta effettuata e la Ricorrente, auspicando la correzione dell'errore, è stata costretta a proporre il presente ricorso per evitare di incorrere nella decadenza dall'impugnativa ed al fine di ottenere l'attribuzione del punteggio spettante per la Laurea e la collocazione al posto corrispondente nella Graduatoria in funzione dell'ottenimento di una nomina in tempi più brevi.

10. La Ricorrente, dunque, gravemente lesa dagli illegittimi provvedimenti impugnati, ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

Diritto

I – Violazione e falsa applicazione artt. 4, 5 e 12 del Bando di Concorso – Erronea ed omessa valutazione di titoli – Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento – Illogicità manifesta.

Come anticipato nella parte in fatto, l'art. 5 del Bando prevede che i candidati dovevano presentare la domanda per partecipare al Concorso, dichiarando, con autocertificazione, anche il possesso della laurea. Pare opportuno ribadire che la domanda poteva essere presentata soltanto per via telematica e che il Modello della Domanda contiene **spazi precisi nei quali era previsto l'inserimento obbligatorio dei dati sulla laurea.** In altri termini, il mancato inserimento della laurea, nonché dell'indicazione della data, del luogo

e del punteggio con cui è stata conseguita, non consentiva di concludere con esito positivo la procedura di inoltro della domanda.

La Ricorrente ha presentato l'Autocertificazione della Laurea con la Domanda nel rispetto delle istruzioni fornite dall'Amministrazione e, in particolare, attenendosi al Modello di Domanda ed inserendovi tutti i dati richiesti, anche con riferimento alla Laurea. Si attendeva, quindi, l'attribuzione del punteggio spettante per la stessa di 1,50.

Ed invece dal Decreto la Ricorrente ha appreso che non le è stato attribuito il punteggio per la Laurea, per palese errore commesso dalla Commissione e dall'Ufficio Scolastico Regionale. La laurea, infatti, costitutiva titolo indispensabile per l'ammissione al Concorso e quindi doveva necessariamente essere posseduto da tutti gli aspiranti: quindi, **l'unico modo per effettuarne un doveroso apprezzamento era costituito dalla corretta valutazione della votazione con la quale la laurea stessa era stata conseguita.**

Alla luce del presente motivo di ricorso gli atti riguardanti la Ricorrente risultano adottati in violazione dell'art. 5 del Bando di Concorso e meritano di essere annullati.

In via subordinata, per l'ipotesi non creduta, che la Ricorrente avrebbe dovuto presentare nuovamente dopo il superamento della prova scritta l'Autocertificazione della Laurea per poter ottenere l'attribuzione del punteggio spettante per la stessa, egualmente i provvedimenti adottati nei suoi confronti risulterebbero illegittimi per

II - Violazione e falsa applicazione artt. 4, 5 e 12 del Bando di Concorso – Erronea ed omessa valutazione di titoli – Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento – Illogicità manifesta. Diverso profilo.

L'art. 12 del Bando prevede che i candidati, dopo il superamento della prova preselettiva dovevano presentare la Dichiarazione dei Titoli Ulteriori e, dopo il superamento delle prove scritte, dovevano presentare gli ulteriori titoli suscettibili di valutazione secondo la Tabella Valutazione Titoli, anche mediante autocertificazione.

La Ricorrente ha presentato l'Autocertificazione dei Titoli Ulteriori nel rispetto delle istruzioni fornite dall'Amministrazione e, in particolare, attenendosi a quanto si legge nel Modello Titoli, adottato in attuazione del Bando di Concorso. Questo, al primo punto richiede soltanto la dichiarazione di "Ogni altra laurea" e non della laurea già presentata con la Domanda per partecipare al Concorso.

Pertanto, dopo il superamento della prova scritta, la Ricorrente doveva presentare soltanto l'Autocertificazione dei Titoli Ulteriori, come ha fatto. La tesi contraria non risulterebbe conforme al Bando di Concorso ed al Modello Titoli e risulterebbe viziata per illogicità manifesta sol se si consideri che a seguito dell'Autocertificazione della Laurea, la Commissione e, dunque, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale erano già a conoscenza sia del possesso della Laurea (altrimenti non avrebbero ammesso al Concorso la Ricorrente), sia del luogo, dell'anno e del punteggio con cui è stata conseguita. In altri termini, **l'Amministrazione aveva tutti gli elementi necessari per attribuire il punteggio spettante alla Ricorrente** con la conseguenza che, anche per tale motivo, i provvedimenti impugnati risultano adottati in violazione del Bando di Concorso e del giusto procedimento di legge.

Ma vi è di più.

Siccome la Ricorrente non era in possesso di altre lauree, alla stessa né il Bando di Concorso, né il Modello Titoli richiedevano di presentare ulteriori autocertificazioni in merito. E senza che ciò potesse consentire alla Commissione o all'Ufficio Scolastico Regionale

di non valutare e di non attribuire il punteggio spettante per l'unica laurea necessaria, posseduta e dichiarata dalla Maglio!

Anche alla luce del presente motivo, l'omessa valutazione ed attribuzione del punteggio per la Laurea e la conseguente collocazione della professoressa Maglio nella Graduatoria inficiano i provvedimenti impugnati che meritano di essere annullati.

III – Violazione e falsa applicazione del Bando art. 12, comma 5 e 6. Violazione della Tabella Valutazione Titoli. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Sviamiento. Illogicità manifesta.

Nelle disposizioni sopra individuate si legge che ai titoli, indicati nella Tabella Valutazione Titoli, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30 secondo le indicazioni contenute nella detta Tabella e che il punteggio finale dei candidati si valuta in centovesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Per la laurea conseguita con il voto da 105/110 a 109/110 il punteggio è stabilito nella misura di 1,50 e **non vi è alcun margine di discrezionalità nell'attribuzione di tale punteggio per la Commissione o per l'Ufficio Scolastico Regionale.**

Si fa rilevare in proposito che, anche nell'ipotesi in cui un bando di concorso consenta alla commissione giudicatrice di scegliere i parametri di valutazione eventualmente non previsti dal bando di concorso (e non è il nostro caso), alla stessa non sono consentite scelte affette da illogicità manifesta o in violazione dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà che non sfuggono al sindacato del giudice amministrativo (giurisprudenza pacifica e, cfr. per tutte C.d.S. Sez. IV, 01/10/2004, n. 6391).

A maggior ragione, nel caso di specie, dall'esame dei risultati del Concorso emerge palese la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e l'illogicità manifesta della scelta operata dall'Amministrazione laddove ha ommesso di valutare la Laurea della Ricorrente e di attribuirle il punteggio stabilito nel Bando di Concorso di 1,50, spettante in aggiunta a quello attribuito. La Graduatoria e gli altri provvedimenti connessi, anche per tale aspetto, si pongono in violazione del Bando di Concorso e della Tabella Valutazione Titoli, sono illegittimi e meritano di essere annullati.

IV – Violazione e falsa applicazione legge 07/08/1990, n. 241 art. 3. Difetto di istruttoria e di motivazione. Erronea presupposizione degli atti. Eccesso di potere. Sviamento.

L'art. 3 della Legge 241/90 prevede che ogni provvedimento amministrativo, inclusi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Nel caso di specie tale norma risulta violata.

Ed infatti, all'esito di una semplice istruttoria, di cui non reca traccia il Decreto, provvedimento conclusivo del pubblico concorso, e che, quindi, risulta completamente omessa, sarebbe emerso con certezza che la Ricorrente era in possesso ed aveva presentato la richiesta Autocertificazione della Laurea, conseguita nel 1993 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e con il punteggio di 107/110. E con altrettanta certezza l'Amministrazione avrebbe attribuito alla Ricorrente per la Laurea il punteggio 1,50. Dunque, a causa dell'omessa istruttoria, l'Amministrazione non ha tenuto conto di un titolo posseduto e presentato dalla professoressa Maglio incorrendo nella violazione sopra denunciata.

Per altro verso, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche per difetto di motivazione, laddove dagli stessi non si evincono le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a non attribuire alla Ricorrente alcun punteggio per la Laurea.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

V - Violazione e falsa applicazione art. 12, comma 4 del Bando. Contraddittorietà.

La norma individuata in rubrica prevede che l'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle autocertificazioni previste dal comma 2. La medesima norma stabilisce, inoltre, che: **i)** eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale, **ii)** soltanto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e **ii)** le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

In applicazione della norma qui invocata, se, per mera ipotesi, la Ricorrente avesse presentato una dichiarazione dei titoli errata perché incompleta, avrebbe potuto regolarizzarla all'esito di un idoneo controllo che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare.

Ed invece, inspiegabilmente, la Commissione e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno omesso di effettuare controlli sul possesso della Laurea, titolo la cui mancanza non avrebbe proprio consentito alla Ricorrente di partecipare al Concorso ma, come se la Ricorrente non fosse in possesso di tale titolo, non le ha attribuito alcun punteggio, incorrendo così nella violazione denunciata in rubrica ed adottando provvedimenti illegittimi che meritano di essere annullati.

Peraltro, l'Ufficio Scolastico Regionale non si è dato carico neanche di porre rimedio all'errore rettificando tempestivamente i provvedimenti

neanche a seguito del Reclamo presentato dalla Ricorrente. Preme far rilevare che la Ricorrente ha allegato al Reclamo l'Autocertificazione di tutti i titoli posseduti, ivi inclusa la Laurea, operando la regolarizzazione, ove mai fosse stata necessaria. Ma, come detto, il silenzio dell'Amministrazione ha reso necessaria la proposizione del presente ricorso.

VI - Eccesso di potere per illogicità manifesta. Contraddittorietà negli atti dell'Amministrazione. Sviamento.

Come più volte sottolineato, il Bando di Concorso prevedeva nella Domanda l'Autocertificazione della Laurea.

Anche il Modello Titoli, che richiedeva soltanto la dichiarazione dei titoli valutabili che fossero ulteriori rispetto alla laurea, confermava la previsione del Bando di Concorso, come comprovato dal fatto che nel Modello Titoli manca proprio lo spazio per l'indicazione della prima laurea.

Emergono, quindi, profili di contraddittorietà che inficiano i provvedimenti impugnati poiché:

da un lato,

- nel Bando di Concorso viene attribuito alle dichiarazioni formulate nella domanda di partecipazione, ivi inclusa la dichiarazione della laurea, il carattere di autocertificazioni, e

- nel Modello Titoli non viene affatto indicata la prima laurea posseduta dai candidati tra i titoli da presentare e/o dichiarare,

mentre dall'altro, con i provvedimenti impugnati non viene attribuito alla Ricorrente il punteggio per la prima laurea già presentata con autocertificazione.

A ciò va aggiunto che, se, per mera ipotesi, si dovesse ritenere che era necessaria la presentazione di un'altra autocertificazione dopo il superamento delle prove scritte, attraverso le disposizioni del Bando

di Concorso ed attraverso il Modello Titoli, l'Amministrazione avrebbe indotto in errore la Ricorrente facendole ritenere il contrario.

VII - Violazione e falsa applicazione del Bando. Eccesso di potere. Sviamento.

Il Bando di Concorso non prevede che la mancata presentazione dei titoli, comporta che gli stessi non vengono valutati e che per gli stessi non viene attribuito il punteggio spettante.

Tuttavia, se, da un lato, ciò pare inevitabile in relazione ai titoli ulteriori che non vengano presentati o dichiarati dai candidati e che, pertanto, l'Amministrazione non conosca, dall'altro, non è consentito in relazione ai titoli il cui possesso costituisce requisito per partecipare al Concorso. In tal caso, infatti, il candidato deve aver presentato i titoli per partecipare al Concorso e l'Amministrazione è senza dubbio a conoscenza del possesso degli stessi da parte del candidato medesimo. Ne consegue che, per non incorrere nella violazione del bando, l'amministrazione deve valutare i titoli ed attribuirgli il punteggio spettante.

Riportando il principio al caso di specie, ne deriva che l'Amministrazione ha adottato provvedimenti illegittimi nei confronti della Ricorrente laddove, pur essendo consapevole del possesso della Laurea da parte della stessa, non ha valutato il titolo di ammissione al Concorso e non le ha attribuito il punteggio spettante per il voto pari a punti 1,50.

In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse che le disposizioni del Bando di Concorso, il Modello Titoli e la Tabella Valutazione Titoli consentono di non attribuire il punteggio per la laurea in caso di omessa presentazione dell'Autocertificazione della Laurea dopo il superamento delle prove scritte, tali atti **risulterebbero tutti illegittimi per:**

VIII - Violazione e falsa applicazione Legge 07/8/1990, n. 241 art. 1, comma 2 e del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere. Sviamiento.

La normativa individuata in rubrica stabilisce il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, che è posto a garanzia dell'economicità e dell'efficacia dei procedimenti medesimi ed in funzione del minor sacrificio possibile degli interessi dei privati. Pertanto, soltanto straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria e la sussistenza di un concreto motivo di interesse pubblico consentono di aggravare il procedimento, anche con ulteriori richieste di documenti.

Tali disposizioni risulterebbero violate se il Bando di Concorso e gli altri provvedimenti impugnati prevedessero l'obbligo di presentare, dopo il superamento della prova scritta, una nuova autocertificazione per la Laurea, già dichiarata nella Domanda: vi sarebbe, infatti, una richiesta di documenti già presentati all'Amministrazione che aggraverebbe inutilmente il procedimento previsto dal Bando di Concorso senza che ciò derivi da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Per tale motivo, il Bando di Concorso e gli altri provvedimenti impugnati in via subordinata risulterebbero illegittimi e meriterebbero l'annullamento nella parte in cui non escludono che i candidati che abbiano superato le prove scritte debbano presentare nuovamente l'autocertificazione della prima laurea per ottenere la valutazione del titolo di ammissione al Concorso.

IX - Eccesso di potere. Contraddittorietà negli atti dell'Amministrazione. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Sviamiento.

Come più volte evidenziato, il Bando di Concorso richiede una laurea quale titolo essenziale per l'ammissione al Concorso e per tale ragione

l'autocertificazione della laurea contenuta nella domanda di ammissione al Concorso è parte costitutiva della stessa: il titolo risulta così presentato dal candidato e definitivamente acquisito dall'Amministrazione. Per tale ragione, in applicazione dell'art. 5 del Bando di Concorso, l'autocertificazione della laurea consente anche la valutazione del titolo e l'attribuzione del punteggio, determinato, peraltro, in misura fissa nella Tabella Valutazione Titoli.

Risulterebbe, quindi, contraddittoria ogni altra disposizione del Bando di Concorso, del Modello Titoli e della Tabella Valutazione Titoli che prevedesse che, per ottenere la valutazione della prima ed unica laurea presentata dal candidato, sarebbe indispensabile presentarla nuovamente all'Amministrazione dopo il superamento della prova scritta.

Istanza Istruttoria

La Ricorrente ha appreso dal Decreto che non le è stato attribuito il punteggio per la Laurea. Tuttavia, non ha ricevuto e non conosce il contenuto specifico dei provvedimenti adottati in proposito dalla Commissione, dall'Ufficio Scolastico Regionale e dal Ministero, dai quali potrebbero emergere ulteriori profili di illegittimità.

Pertanto, chiede al TAR adito di ordinare all'Amministrazione il deposito agli atti del presente giudizio di tutti gli atti e provvedimenti che la riguardano e che sono stati adottati nei suoi confronti in relazione al Concorso, riservandosi di presentare motivi aggiunti al presente ricorso.

Motivi che sorreggono l'istanza di sospensione

Per quel che attiene al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi del ricorso. Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa* e deriva dal fatto che la professoressa Maglio, già docente in servizio da numerosi anni, risultando collocata in una posizione migliore nella Graduatoria per il punteggio che le spetta, potrebbe, anche grazie allo scorrimento della Graduatoria, ricoprire in tempi più brevi il tanto auspicato e

prestigioso incarico di Dirigente Scolastico, con effetti più immediati, in termini di professionalità, immagine e carriera, a partire dalla data della effettiva nomina. Il danno alla professionalità, all'immagine ed alla carriera prodotto dagli atti impugnati è, quindi, grave ed irreparabile.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del presente ricorso e dell'istanza incidentale di sospensione e, per l'effetto, per l'annullamento, previa sospensiva:

- **in via principale**, del Decreto, della Graduatoria, del provvedimento di Attribuzione del Punteggio, dei Provvedimenti della Commissione e, per l'effetto, per la modifica in ragione delle doglianze prospettate, con consequenziale inserimento della Ricorrente nella Graduatoria in posizione migliore e con il punteggio spettante per i titoli culturali di 2.50;

- **in via subordinata**, del Bando di Concorso, della Tabella Valutazione Titoli e del Modello Titoli e, per l'effetto, del Decreto, della Graduatoria, del provvedimento di Attribuzione del Punteggio, dei provvedimenti della Commissione nonché per la modifica in ragione delle doglianze prospettate, con consequenziale inserimento della Ricorrente nella Graduatoria in posizione migliore e con il punteggio spettante per i titoli culturali di 2,50.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il ricorso è in materia di pubblico impiego ed esente per reddito dal contributo unificato.

Napoli li 16 febbraio 2015

Avv. Elisa Saldutti *Elisa Saldutti*

Avv. Enzo Brizza *Enzo Brizza*

Si notifici a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, Direzione Generale,

Ufficio V – Dirigenti Scolastici, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, n. 11;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

16 FEB 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* I.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te
Nadia Cozzolino
Ufficiale Giudiziario

2) **Ministero** dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale
Scolastico, Ufficio II, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, n. 11

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

16 FEB 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* I.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te
Nadia Cozzolino
Ufficiale Giudiziario

3) **Commissione Giudicatrice** del concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative di cui al D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato in G.U. 15 luglio 2011 - IV serie speciale n. 56, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, 11;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

16 FEB 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T. *Advi* addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te *Nadia Crisolino*
Ufficiale Giudiziario

4) **Tomasuolo Maria**, nata il 18/12/1962, domiciliata in Napoli,
Viale Privato Comola Ricci, n. 70 CAP 80122

*consegna a lei e eventuale
ve 16/02/15*

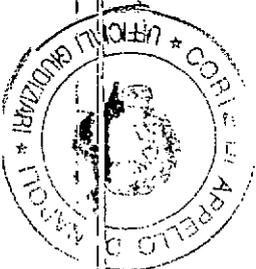
5) **Maraffi Sabina**, nata il 15/08/1964, domiciliata in Napoli, Via
del Parco Margherita, n. 23 sc. A, CAP 80121

U.N.E.P. CORTE DI APPELLO - NAPOLI

A richiesta come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede al destinatario consegnandone copia a mani
del Sig./Sig.ra *[Signature]*

- segretaria/convivente o capace a ricevere t.q. che ne cura la consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario
- portiere capace a ricevere t.q. che si incarica della consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario, e delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. e 157 c.p.p.
- incaricato alla ricezione degli atti, t.q.
- in busta chiusa e sigillata.

Napoli, il *16/2/15* Ufficiale Giudiziario *[Signature]*
Ugo Capasso



Sabina Maraffi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO V - DIRIGENTI SCOLASTICI

Prot.n. AOODRCA.9248

Napoli, 18.12.2014

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e le successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, concernente "Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- VISTO** il D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 - IV serie speciale n.56), con il quale il Direttore generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative;
- VISTO** l'allegato 1 al suddetto D.D.G. dal quale risulta che il numero di posti di dirigente scolastico messi a concorso nella Regione Campania è pari a 224;
- VISTI** il D.D.G. prot.AOODRCA/R.U.n.13559 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del su menzionato concorso; il D.D.G. prot. AOODRCA/R.U.n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costituite le sottocommissioni giudicatrici e tutti i provvedimenti successivi relativi a nomine e sostituzioni;
- VISTO** il D.D.G. prot.AOODRCA.11205 del 27.11.2012, con il quale le predette Commissioni esaminatrici, nella fase delle prove orali, sono state integrate con gli esperti in lingua straniera ed in informatica, e i successivi provvedimenti con i quali si è proceduto alla sostituzione di alcuni di essi;
- VISTO** il D.D.G. prot. AOODRCA.6033 del 03/09/2014, con il quale si è proceduto alla sostituzione di tutti i componenti della Commissione esaminatrice;
- VISTI** i provvedimenti cautelari del T.A.R. Lazio, a seguito dei quali alcuni docenti sono stati ammessi a partecipare con riserva al concorso in questione;
- CONSIDERATO**, pertanto, che i citati docenti sono inclusi con riserva nella predetta graduatoria di merito e che la loro posizione è congelata in attesa della definizione del relativo contenzioso;
- VISTA** la graduatoria generale di merito consegnata in data 17.12.2014 a questo Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal Presidente della Commissione esaminatrice;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO V - DIRIGENTI SCOLASTICI

VISTO il decreto di sequestro preventivo notificato in data 23.02.2014 a quest'Amministrazione, relativo al proc. Penale n. 47048/11 RG n.r., convalidato dal GIP presso il Tribunale di Napoli con provvedimento del 06.03.2014, con il quale si provvedeva al sequestro di alcune documentazioni cartacee relative ai titoli di altrettanti candidati e, contestualmente, al sequestro di tutti i registri della Commissione, il tutto afferente al concorso sopra indicato;

VISTA la richiesta di parere inoltrata in data 25.03.2014 sia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

VISTO il provvedimento dell' 11.04.2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con il quale si autorizza il rilascio in copia conforme dei documenti sequestrati con il decreto di cui innanzi trasmessi in data 29.05.2014 a quest'Amministrazione dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

VISTO il parere in riscontro al quesito su citato fornito congiuntamente dall'Avvocatura Generale dello Stato e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pervenuto in data 04.07.2014;

CONSIDERATO, in conformità al suddetto parere, di poter proseguire le operazioni concorsuali e di dover inserire, con riserva, alcuni candidati nella graduatoria congelandone la posizione in attesa della definizione del su indicato procedimento;

VISTO l'art. 17 co. 1 bis, del d. l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. in L. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale *"le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, nonché della normativa in materia di protezione di dati personali,

DECRETA

Art. 1 – Ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del D.D.G. 13.07.2011, è approvata la graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione.

La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 – Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso.

Art. 3 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dello stesso.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO V - DIRIGENTI SCOLASTICI

Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Della pubblicazione viene dato contemporaneo avviso tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli interessati, esclusivamente per la correzione di errori materiali, entro il 29.12.2014, far pervenire reclamo scritto a quest'Ufficio Scolastico Regionale per Direzione utilizzando **esclusivamente** il seguente indirizzo e-mail: pasquale.gervasio@istruzione.it

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese

DESTINATARI:

- Ai candidati interessati
- Al M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico –
Ufficio II – Roma
- Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete
Intranet e Internet
- Agli Ambiti Territoriali dell'U.S.R. Campania – Loro Sedi
- Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi
- All'Albo dell'U.S.R. Campania – Sede
- Al Sito Web dell'U.S.R. Campania – Sede
- Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola
della Campania – Loro Sedi

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI (D.D.G. 13.07.2011)
GRADUATORIA GENERALE DI MERITO

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	VOTO PROVE SCRITTE (su 60)	VOTO PROVA ORALE (su 30)	PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI (su 15)	PUNTEGGIO TITOLI SERVIZIO E PROFESSIONAL I (su 15)	TOTALE (su 120)	TITOLI DI PREFERENZA (art. 14 c.1)	PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E TITOLI (art. 14 lett. a, b, c)	NOTE *
601	MUSELLA	FIORELLA	31/05/68	42	23,00	2,00	0,00	67,00	*	*	
602	RAIA	FLORIANA	28/12/67	42	21,25	3,20	0,50	66,95	*	*	
603	CASABURO	CRISTIANA	14/04/67	42	22,00	2,20	0,70	66,90			
604	RICCIO	MARINA	23/03/62	42	22,50	1,30	1,00	66,80	*	*	
605	TESTA	CARMELA	01/01/69	42	21,00	3,10	0,70	66,80	*	*	
606	DEGANI	LIA ANNA	17/03/57	43	22,25	1,20	0,30	66,75	*	*	
607	RUGGIERO	ANNA	23/12/70	42	23,00	1,30	0,40	66,70			
608	CIRILLO	LUCIA ANTONIETTA	27/04/56	44	21,00	1,20	0,50	66,70			
609	SERAFINI	ADA	20/02/63	43	22,00	1,15	0,50	66,65	*	*	
610	SALZILLO	GERARDO	29/10/70	42	21,00	3,10	0,50	66,60	*	*	
611	LEONESSA	VALERIA	12/03/68	42	23,50	1,10	0,00	66,60	*	*	
612	RUOCCO	ANIELLO	26/06/59	42	21,50	2,60	0,50	66,60	*	*	
613	SAVIANO	ANGELINA	02/10/77	42	23,00	1,60	0,00	66,60	*	*	
614	ZOLLO	MARIO NICOLINO	11/09/56	42	22,00	2,00	0,60	66,60	*	*	
615	SCOTTO DI FASANO	VALERIA	29/01/60	42	21,00	3,10	0,50	66,60	*	*	
616	DE SIMONE	ANNA FILOMENA	26/06/58	43	21,00	2,10	0,50	66,60			
617	SODANO	ANGELA	14/07/77	43	21,50	1,50	0,50	66,50	*	*	
618	FAUCEGLIA	VINCENZO	16/03/69	42	22,00	1,10	1,40	66,50			
619	MAGLIO	ANGELA	26/03/66	42	23,00	1,20	0,30	66,50			
620	IANNACCONE	MARIO	30/09/56	44	21,50	1,00	0,00	66,50			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

- n. 2.386 posti complessivi come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando.

Art. 2

Organizzazione del concorso

1. In applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 6.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

1. Al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Non si considera utile il servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o pareggiate.
4. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

7. L'Ufficio Scolastico Regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4

Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. Non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diverse da quella telematica.

A tal fine, si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

- a) registrazione : tale operazione, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it a decorrere dal 18 luglio 2011.

Affinché la registrazione sia completata è prevista una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o provinciale, ferma restando la possibilità, per i candidati impossibilitati a presentarsi, di ricorrere all'istituto della delega;

- b) inserimento dell'istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata, "Istanze on line - accedi ai servizi", che sarà presente sullo stesso sito a decorrere dal 25 luglio 2011.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, per una sola Regione a scelta del candidato entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi.

Art. 5

Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:
 - a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

- c) la laurea posseduta con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui è stata conseguita e del voto riportato;
 - d) la regione per la quale s'intende partecipare;
 - e) la cattedra e/o il posto di titolarità;
 - f) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
 - g) la data della prima nomina in ruolo;
 - h) l'effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo;
 - i) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
 - j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297;
 - k) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione;
 - l) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 22.
2. Il candidato è, altresì, tenuto a indicare l'indirizzo e-mail presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del concorrente.
 3. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

Art. 6

Cause di esclusione dal concorso

1. Non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso per più regioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Art. 7

Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 - Serie generale - del 9 settembre 2008.
2. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100, ai sensi dell'art.2, comma 7 del D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341.
3. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.

Art. 8

Prova preselettiva

1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che hanno superato la prova preselettiva a carattere culturale e professionale effettuata mediante la somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla.
2. La prova è diretta all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate, ivi comprese quelle sull'uso, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.
3. La prova è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.
4. Con avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente e sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova è reso noto il diario della prova preselettiva comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente sarà pubblicato l'elenco delle sedi scolastiche disponibili per lo svolgimento della prova con la ripartizione dei candidati; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

6. I candidati che non ricevono dall'Ufficio Scolastico Regionale comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.
7. I candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove di esame con l'uso degli ausili necessari, devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio Scolastico Regionale le modalità di svolgimento della prova. L'istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'Amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
8. La prova preselettiva consiste in un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta multipla; la durata della prova è fissata in 100 minuti. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano esatte; per ogni risposta mancata o errata non è prevista alcuna decurtazione ma un punteggio pari a 0; per ogni domanda è possibile barrare solo una casella risposta; la prova si intende superata con il punteggio minimo di 80/100.
9. Essa verte sulle seguenti aree tematiche:
 - a) Unione Europea, le sue politiche e i suoi Programmi in materia di istruzione e formazione, i sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto;
 - b) Gestione dell'istituzione scolastica, predisposizione e gestione del piano dell'offerta formativa nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
 - c) Area giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare riferimento alla gestione integrata del piano dell'offerta formativa e del programma annuale;
 - d) Area socio-psicopedagogica, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, alla valutazione dell'apprendimento e dell'istituzione scolastica, alla motivazione, alle difficoltà di apprendimento, all'uso dei nuovi linguaggi multimediali nell'insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche;
 - e) Area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione interculturale e alle varie modalità di comunicazione istituzionale;
 - f) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione ;
 - g) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

- h) Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
10. Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente viene data notizia della pubblicazione della batteria dei quesiti da cui saranno estrapolate le 100 domande da sottoporre ai candidati.
 11. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l'immediata esclusione dal concorso.
 12. Al termine della correzione, svolta con l'ausilio di sistemi informatici, viene compilato l'elenco dei candidati, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 80/100, ammessi alla fase successiva. L'ammissione alle prove scritte è subordinata alla verifica della regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti di partecipazione. Tale ammissione non preclude all'Ufficio Scolastico Regionale di adottare provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti suddetti.
 13. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9

Procedura concorsuale

1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione.
Il concorso si articola in:
 1. due prove scritte e una prova orale;
 2. valutazione dei titoli;
 3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1).

Art. 10

Prove di esame

1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche di cui all'art. 8.

La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio.

Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel presente bando in relazione alle tematiche di cui all'art.8 e accerta la preparazione professionale del candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

Art. 11

Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le date nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10 e danno comunicazione dello svolgimento delle stesse, almeno quindici giorni prima, tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
2. Le date nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10 sono individuate dagli Uffici Scolastici Regionali entro un arco temporale di riferimento, prefissato e pubblicato, mediante apposito avviso, sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Contemporaneamente, all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale viene affisso l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. L'affissione è comunicata tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
4. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività.
5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
6. La vigilanza durante le prove scritte è affidata dall'Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

7. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalità di svolgimento della prova. L'istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
9. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
10. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni.
11. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 12

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando, presentano al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Dirigenza Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti:
 - a) in originale o copia autenticata;
 - b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale;
 - c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.
6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centovesimesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13

Termine per la produzione dei titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 14



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Preferenze a parità di merito

1. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) gli orfani di guerra;
 - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) i feriti in combattimento;
 - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 16) aver prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca senza demerito;
 - 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) gli invalidi e i mutilati civili;
 - 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico;
- b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito;
- c) dalla minore età.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Graduatorie

1. Con provvedimento del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, formate secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, calcolato in centovesimesimi e ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione.
2. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma precedente, è pubblicato all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 16

Vincitori del concorso

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui al successivo all'articolo 17.
2. I vincitori, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano l'assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.
4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite.
5. Le sedi aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai vincitori di concorso in possesso del relativo titolo di specializzazione, che dovrà essere prodotto con le modalità e nei termini previsti per i titoli di preferenza di cui all'art.14.

Art. 17

Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.
2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Allegato 1

**DIRIGENTI SCOLASTICI
POSTI MESSI A CONCORSO**

	REGIONE	NUMERO POSTI MESSI A CONCORSO
	ABRUZZO	68
	BASILICATA	42
	CALABRIA	108
	CAMPANIA	224
→	EMILIA ROMAGNA	153
	FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua italiana)	43
	FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua slovena)	3
	LAZIO	215
	LIGURIA	72
	LOMBARDIA	355
	MARCHE	53
	MOLISE	16
	PIEMONTE	172
	PUGLIA	236
	SARDEGNA	87
	SICILIA *	237
	TOSCANA	112
	UMBRIA	35
	VENETO	155
	TOTALE	2.386



4)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

(Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140)

I punteggi, rapportati a **30/30** - art. 6, comma 3, D.P.R. 140/2008 - sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie :

Titoli culturali	punteggio massimo	15/30
Titoli di servizio e professionali	punteggio massimo	15/30

TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 15)

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea - (fino ad un massimo di punti 3,00)			
votazione fino a 104/110		punti	1,00
votazione da 105/110 a 109/110		punti	1,50
votazione 110/110		punti	2,00
votazione 110/110 con lode		punti	3,00

Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110.
Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.

2. Altri titoli culturali ⁽¹⁾			
a) Per ogni altra laurea		punti	1,00
b) dottorato di ricerca		punti	2,00
c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio		punti	1,00
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate		punti	3,50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti	punti	2,00
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo.	punti	1,00
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore ⁽²⁾ , organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: ▪ in qualità di formatore ▪ in qualità di discente fino ad un massimo di punti 0,50	punti punti	0,15 0,10

Nota ⁽¹⁾ - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.

Nota ⁽²⁾ - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microfoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
(fino ad un massimo di punti 15)

1. Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del titolare per ciascun anno fino ad un massimo di punti 7,00	punti	1,40
2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle istituzioni scolastiche date in reggenza fino ad un massimo di punti 4,00	punti	0,80
3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepresidente o direttore di scuola coordinata di istituto professionale fino ad un massimo di punti 3,00	punti	0,60
4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 fino ad un massimo di punti 2,00	punti	0,40
5. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione fino ad un massimo di punti 1,00	punti	0,20
6. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
7. Per ogni anno di incarico per l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui all'art. 307 del D.lgs. n. 297/94 fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
8. Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998 fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
9. Per ogni anno di servizio prestato presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con l'attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia scolastica fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
10. Per ogni anno di servizio in qualità di: ▪ componente del Consiglio direttivo dell'ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di componente del Consiglio direttivo dell'ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di componente degli organi di amministrazione e scientifici dell'I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e A.N.S.A.S.; ▪ "comandato" o "collocato fuori ruolo" ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. e Ministero Affari Esteri fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
11. Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all'intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all'interno della propria istituzione scolastica fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
12. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica dirigenziale fino ad un massimo di punti 1,00	punti	0,20
13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica corrispondente all'ex carriera direttiva fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10

Nota ⁽³⁾ - Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi.
Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.

Nota ⁽⁴⁾ - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

5)

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI

DATI ANAGRAFICI	
Cognome:	Nome:
Codice fiscale:	Data di nascita :
Comune di nascita:	Provincia di nascita :

DATI DI	
Indirizzo e-mail:	Telefono domicilio:
Cellulare:	

DATI DI RESIDENZA	
Provincia:	Comune:
Via:	

DATI DI RUOLO	
Titolarità	
Scuola di titolarità:	
Denominazione sede di titolarità:	
Ruolo di appartenenza:	
Codice di classe di titolarità:	
Descrizione di classe di concorso di	
Tipo posto di titolarità:	
Servizio	
Scuola di servizio:	
Denominazione sede di servizio:	
Data di immissione in ruolo (giuridica):	
Data di immissione in ruolo (economica):	
Anni effettiva anzianità di servizio in ruolo:	

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI

COLLOCAMENTI IN ALTRE ATTIVITA' Operazione giuridica: Data decorrenza:	
---	--

TITOLI DI STUDIO DI AMMISSIONE Laurea: <u>Lingua e Letteratura Inglese (Inglese)</u> Altro titolo con riserva di verifica del possesso del requisito: Anno di conseguimento: <u>1997</u> Università: <u>UNIVERSITA' CA' FOSCARI</u> Provincia: <u>VENEZIA</u> Comune: Votazione riportata: <u>110</u> Numero base: <u>110</u> Voto in 110: <u>110</u>	
---	--

DATI DI SERVIZIO Dichiaro che nei miei confronti non è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.	
--	--

REGIONE DI PREFERENZA Dichiaro di non aver presentato domanda di partecipazione in altra regione. Regione di preferenza: <u>VENETIA</u>	
--	--

ALTRE DICHIARAZIONI DEL Autorizzo l'amministrazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 22. Dichiaro di non trovarmi nelle condizioni previste dall'art. 497 del D. lgs. 16.4.1994 n.297. Dichiaro di non essere portatore di handicap.	
--	--

**CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI
SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI**

COLLOCAMENTI IN ALTRE ATTIVITA'

Sede:

Data decorrenza:

Data di primo inserimento dell'istanza :

Data di ultimo aggiornamento dell'istanza

DATI ANAGRAFICI

Dichiarazione dei titoli - D.D.G. 13 Luglio 2011

Cognome: **MAGLIO** Nome: **ANGELA** Codice fiscale: **MGLNGL66C66F839G**
 Data di nascita: **26/03/1966** Comune di nascita: **Napoli** Provincia di nascita: **Napoli**

TITOLI CULTURALI

	Tipologia	Numero
	Ogni altra laurea	
	Dottorato di ricerca	
	Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per	
	Master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate	
	Master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60	
X	Altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale. Si valuta un solo titolo.	1
X	Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore (ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n.177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: -in qualità di formatore	1
X	Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore (ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n.177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: -In qualità di discente	4

Note per titoli culturali :

TITOLI di SERVIZIO e PROFESSIONALI

Tipologia		Numero Anni
	Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in	
	Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle istituzioni scolastiche date in reggenza	
	Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale	
	Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n.297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001	
	Per ogni anno quale rappresentante della componente docente-nella giunta-esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di componenti degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica	
X	Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione	2
	Per ogni anno di incarico per l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui all'art. 307 del D.lgs. n.	
	Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n.	
	Per ogni anno di servizio prestato presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con l'attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia scolastica	
	Per ogni anno di servizio in qualità di: componente del Consiglio direttivo dell'ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di componente del Consiglio direttivo dell'ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di componente degli organi di amministrazione e scientifici dell'I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e A.N.S.A.S.;	
	Per ogni anno di servizio in qualità di: "comandato" o "collocato fuori ruolo" ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. e Ministero Affari Esteri	
X	Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all'intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all'interno della propria istituzione scolastica	1
	Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica dirigenziale	
	Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica corrispondente all'ex carriera direttiva	

Note per titoli di servizio e professionali:

--

TITOLI di PREFERENZA

	Tipologia
	Insigniti di medaglia al valore militare
	Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
	Mutilati ed invalidi per fatto di guerra
	Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
	Orfani di guerra
	Orfani dei caduti per fatto di guerra
	Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
	Feriti in combattimento
	Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
	Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti

	Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
	Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
	Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle ed fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra
	Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle ed fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
	Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle ed fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
	Aver prestato servizio militare come combattenti
X	Aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca senza demerito
X	Coniugati ed non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
	Invalidi e mutilati civili
	Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

Note per titoli di preferenza :

Prego indicare il numero dei figli a carico solo qualora si sia selezionato il titolo di preferenza inerente "Coniugati ed non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico" :

1

Data di ultimo aggiornamento:

06/03/2012 19:22:53

7)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta Maglio Angela nata a Napoli il 26/03/1966, ed ivi residente alla Via Giulio Cesare 127, codice fiscale MGLNGL66C66F839G, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informata che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti **titoli di culturali**:

- Corso di perfezionamento annuale in **“Metodi della valutazione scolastica”** (150 ore) presso la Terza Università degli studi di Roma a.a. 1994/1995 (4/05/1996)
- Corso di perfezionamento annuale in **“Didattica della matematica”** presso l'Università degli studi di Napoli “Federico II” a.a. 1998/99 (attestato rilasciato 08/07/1999)
- Corso di perfezionamento annuale in **“Didattica della fisica”** presso l'università degli studi di Napoli “Federico II” a.a. 99/00 (attestato rilasciato il 27/10/200)
- Corso di perfezionamento annuale (1500 ore) in **“Logica e matematica: elementi di didattica”** presso FOR.COM. formazione per la comunicazione-consorzio interuniversitario a.a. 2004/2005(15/04/2005)
- **Patente Europea ECDL:n° IT INSA31945 del 10/12/2010**
- **Certificazione Microsoft Office Specialist: Microsoft Word version 2002**
- **Certificazione Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel version 2002**

Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore -in qualità di discente

1. Corso di formazione "Progettazione, gestione e ordinamenti della scuola" svolto presso la SMS A. Sogliano di Napoli, organizzato dall' associazione professionale Proteo Fare Sapere Campania, dal 30 ottobre 2010 al 22 gennaio 2011, per complessive 32 ore
2. Corso PON 6.1 di informatica , durata 60 ore " **I.C.T.: Passaporto per il lavoro**" presso IPSCT " De Sanctis " di Napoli a.s. 2007/08
3. Corso PON formazione **Matematica 1 – Piano M@tabel** – presso ITIS "Giordani" a.s.2008/2009
4. Corso PON Misura 7 Az. 7.1 codice 7.1-2003-230 "**Impariamo a capirci**" presso l'IPSCT "G. Fortunato" di Napoli (identità di genere)
5. Corso " **Mediazione dei conflitti**" presso IPSAR "Rossini" di Napoli a.s. 2007/08
6. Corso di formazione professionale annuale in "**Programmatore in multilinguaggio**" istituito dalla Regione Campania con stage aziendale presso soc. DATA ITALIA processing

di essere in possesso dei seguenti **titoli di servizio e professionali**:

1. **FUNZIONE STRUMENTALE** – Orientamento nell' a.s. 2009- 2010, presso IPIA Bernini di Napoli, Via Arco Mirelli
2. Componente **COMITATO DI VALUTAZIONE** Dell' IPIA Bernini di Napoli a.s. 2010/2011
3. Membro effettivo del **CONSIGLIO D' ISTITUTO** dell' IPSAR Rossini di Napoli, componente docente a.s. 2008/2009

Napoli, li 04 Novembre 2012

Angela Maglio

8)

reclamo per correzione errore materiale graduatoria generale dirigenti scolastici

Da: angimagica@inwind.it (angimagica@inwind.it)

24 dic 2014 - 11:14

A: <pasquale.gervasio@istruzione.it>

Egr. dott. Gervasio con la presente si chiede la correzione dell'errore materiale relativo alla voce "punteggio titoli culturali" dove mancano 1,50 punti del voto di laurea (107/110). Aggiungendo tale punteggio il punteggio complessivo è pari a 68.
In allegato; reclamo e dichiarazione sostitutiva (allegati in word ed in pdf)

cordiali saluti e buon natale

Angela Maglio

Via G. Cesare 127 Napoli

tel 3392162184

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO V - DIRIGENTI SCOLASTICI

Comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo : pasquale.gervasio@istruzione.it

RECLAMO EX D.D.G. 13.7.2011 GRADUATORIA GENERALE DI MERITO Prot.n. AOODRCA.9248 del
18.12.2014

La sottoscritta Angela Maglio, nata a Napoli il 26.3.1966, ed ivi residente alla Via G. Cesare n. 127, codice fiscale MGLNGL66C66F839G, ai sensi del D.D.G. 13.7.2011, prot. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, e di ogni altra norma connessa e conseguente, con la presente rileva che dall'esame della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al predetto decreto, ha constatato la mancata attribuzione del punteggio di cui alla voce "punteggio titoli culturali" corrispondente al voto di laurea conseguito; ritenendo, pertanto, che trattasi di mero errore materiale, chiede la relativa correzione.

Tanto premesso

La sottoscritta, chiede la correzione del **mero errore materiale** volendosi aggiungere alla voce "punteggio titoli culturali" **il punteggio di 1,50**, come da tabella allegata al bando di concorso, corrispondente al voto di laurea conseguito di 107/110, pertanto tale voce è pari a punti 2,70.

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara di essersi laureata in Matematica presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli in data 13.7.1993 con voti 107/110.

Adeguando la voce "punteggio titoli culturali" il punteggio complessivo è pari a 68.

Allega al presente reclamo copia autocertificazione di tutti i titoli posseduti alla data del 13.7.2011.

In attesa della comunicazione di avvenuta correzione del mero errore materiale si porgono cordiali saluti

Napoli, 22 dicembre 2014

In Fede

Angela Maglio



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta Maglio Angela nata a Napoli il 26/03/1966, ed ivi residente alla Via Giulio Cesare 127, codice fiscale MGLNGL66C66F839G, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informata che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti **titoli di culturali:**

- Laurea in matematica conseguita il 13 luglio 1993 con voti **107/110** presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Corso di perfezionamento annuale in "**Metodi della valutazione scolastica**" (150 ore) presso la Terza Università degli studi di Roma a.a. 1994/1995 (4/05/1996)
- Corso di perfezionamento annuale in "**Didattica della matematica**" presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" a.a. 1998/99 (attestato rilasciato 08/07/1999)
- Corso di perfezionamento annuale in "**Didattica della fisica**" presso l'università degli studi di Napoli "Federico II" a.a. 99/00 (attestato rilasciato il 27/10/200)
- Corso di perfezionamento annuale (1500 ore) in "**Logica e matematica: elementi di didattica**" presso FOR.COM. formazione per la comunicazione-consorzio interuniversitario a.a. 2004/2005(15/04/2005)
- **Patente Europea ECDL:n° IT INSA31945** del 10/12/2010
- Certificazione Microsoft Office Specialist: Microsoft Word version 2002
- Certificazione Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel version 2002

Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore -in qualità di discente

1. Corso di formazione "Progettazione, gestione e ordinamenti della scuola" svolto presso la SMS A. Sogliano di Napoli, organizzato dall' associazione professionale Proteo Fare Sapere Campania, dal 30 ottobre 2010 al 22 gennaio 2011, per complessive 32 ore
2. Corso PON 6.1 di informatica , durata 60 ore " **I.C.T.: Passaporto per il lavoro**" presso IPSCT " De Sanctis " di Napoli a.s. 2007/08
3. Corso PON formazione **Matematica 1 – Piano M@tabel** – presso ITIS "Giordani" a.s.2008/2009
4. Corso PON Misura 7 Az. 7.1 codice 7.1-2003-230 "**Impariamo a capirci**" presso l'IPSCT "G. Fortunato" di Napoli (identità di genere)
5. Corso " **Mediazione dei conflitti**" presso IPSAR "Rossini" di Napoli a.s. 2007/08
6. Corso di formazione professionale annuale in "**Programmatore in multilinguaggio**" istituito dalla Regione Campania con stage aziendale presso soc. DATA ITALIA processing

di essere in possesso dei seguenti **titoli di servizio e professionali**:

1. **FUNZIONE STRUMENTALE** – Orientamento nell' a.s. 2009- 2010, presso IPIA Bernini di Napoli, Via Arco Mirelli
2. Componente **COMITATO DI VALUTAZIONE** Dell' IPIA Bernini di Napoli a.s. 2010/2011
3. Membro effettivo del **CONSIGLIO D' ISTITUTO** dell' IPSAR Rossini di Napoli, componente docente a.s. 2008/2009

Napoli, li 04 Novembre 2012

Angela Maglio
